

STATUTO

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1 Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione 'Obiettivo Cultura'. La sede sociale è sita in Napoli alla Piazza Garibaldi, 26.

Art. 2 Oggetto

L'Associazione non ha fini di lucro.

Obiettivo dell'Associazione è quello di promuovere ed organizzare iniziative dirette alla diffusione della cultura; promuovere qualsiasi manifestazione volta al sostegno, all'incremento ed al progresso della cultura e del turismo; assistere gli associati nella realizzazione delle proprie aspirazioni e tendenze culturali; sostenere proposte tese allo sviluppo delle nuove tecnologie; incoraggiare la nascita di biblioteche e di scuole, la creazione di siti web, curare la pubblicazione e la divulgazione di libri, di riviste letterarie, scientifiche e teatrali; promuovere eventi multimediali, fotografici e kermesse musicali; promuovere qualsiasi iniziativa legata al settore della moda e dello spettacolo; promuovere spettacoli teatrali e qualsiasi altra iniziativa che possa incrementare e diffondere detta cultura in tutti i campi, svolgendo tutte quelle attività che i suoi organi statutari riconosceranno utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

Inoltre, l'Associazione potrà organizzare incontri, convegni, seminari, gestire circuiti turistici e, a tale scopo, potrà prendere in gestione locali ed ogni altro impianto e tutto quanto possa contribuire al raggiungimento degli scopi associativi.

Conformemente alle finalità ricreative dell'Associazione, nei locali sociali potrà essere attivato un posto ristoro riservato ai solo soci.

L'Associazione promuove ed organizza, senza finalità lucrativa, manifestazioni culturali, ricreative, di informazione e formazione, di animazione e quanto altro utile per il raggiungimento dei fini statutari e partecipa ad esse, con propri soci, se promosse ed organizzate da altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati; promuove ed organizza convegni, dibattiti, stage, conferenze, concorsi, premi etc; promuove ed organizza corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale. L'Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà attività editoriale e letteraria, curando la pubblicazione e la diffusione gratuita di periodici, bollettini d'informazione, giornali, materiale audio visivo e libri nei settori di interesse, rivolti anche ai non soci, per la divulgazione e la diffusione delle sue attività e di quelle dei suoi soci. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere od ingaggiare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione.

Tutelare i diritti e lo sviluppo delle condizioni culturali, morali, professionali, giuridiche ed economiche degli associati sul fondamento della libertà, della giustizia sociale, della partecipazione alla soluzione dei problemi che caratterizzano, di volta in volta, il confronto tra produzione e lavoro; si propone di gestire, potendo all'occasione promuovere, progettare e organizzare corsi di formazione professionale finanziati o cofinanziati da enti pubblici (Comunità Europea, Stato, Regioni, Enti Locali) e privati, scuole di istruzione professionale e di specializzazione, corsi liberi di qualificazione, specializzazione, perfezionamento e aggiornamento, attività convegnistica, di ricerca, consulenza e stampa, la formazione professionale per l'iscrizione al R.E.C. o altre sezioni istituite presso la Camera di Commercio, come gli agenti di rappresentanza etc per le quali sono richieste corsi preventivi di qualificazione, in maniera diretta o attraverso la nomina ai Enti di formazione o associazioni temporanee di scopo e CAT (Centri di Assistenza Tecnica per l'addestramento e l'aggiornamento professionale, l'assistenza tecnica di qualificazione nei confronti di tutti gli associati e gli imprenditori in genere); occuparsi della formazione in generale secondo quanto previsto dalle normative regionali, nazionali, europee e comunitarie mediante la

presentazione di progetti ad enti pubblici e privati nazionali, regionali e comunitari; promuovere, organizzare e gestire, anche unitamente ad altre organizzazioni o tramite appositi organismi, corsi di preparazione, aggiornamento ed istruzione professionale per imprenditori anche nuovi e dipendenti delle imprese degli imprenditori medesimi o figure professionali da inserire anche nelle imprese comunque finanziate da Enti locali, da Enti pubblici, dall'Unione Europea e da privati; promuovere lo studio ed il monitoraggio delle operazioni e dei processi di sviluppo per la promozione, la realizzazione e la gestione dei servizi e/o 'progetti pilota' d'alto contenuto tecnologico ed innovativo che possono servire da esempio e da stimolo alla diffusione di nuovi sistemi produttivi.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell'articolo 87 comma 1 lettera C del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 3 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- L'assemblea
- Il consiglio direttivo

Titolo II I soci

Art. 5 Iscrizione

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che per il loro oggetto sociale o per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione medesima.

I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua i cui termini di versamento e l'importo sono fissati annualmente dal consiglio direttivo.

Per ottenere la qualifica di socio ogni aspirante deve presentare domanda firmata. La presentazione della domanda presuppone l'accettazione dello statuto.

Art. 6 Diritti del socio

Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell'Associazione attraverso l'esercizio del voto in assemblea, per approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. La qualifica di socio è personale e non trasmissibile.

Art. 7 Doveri del socio

Il socio è tenuto:

- a corrispondere la quota di iscrizione annuale entro i termini fissati dal consiglio direttivo;
- all'osservanza dello statuto e delle delibere assembleari e del consiglio direttivo.

Art. 8 Recesso del socio

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro sei mesi dalla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale.

Art. 9 Esclusione del socio

La qualità di socio si perde in caso di mancato pagamento della quota sociale.

In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo si provvede, con raccomandata con ricevuta di ritorno, al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto, con la perdita dei benefici ottenuti sino a quel momento, in quanto membro dell'Associazione.

La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall'assemblea nei confronti del socio che si rende responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto o da esso richiamate, nonché di quanto disposto dal consiglio direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.

Titolo III L'Assemblea

Art. 10 Composizione

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.

La delega del voto ai soci, che non siano consiglieri o revisori in carica, è autorizzata preventivamente dal consiglio direttivo, limitatamente ai casi di motivata impossibilità di partecipazione personale.

Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di tre per ogni socio.

Art. 11 Competenze dell'assemblea Ordinaria

L'Assemblea si riunisce ogni anno, entro al fine del mese di aprile (o altra scadenza in caso di necessità, per esempio, per la presentazione di domande di contributi), per deliberare l'approvazione del rendiconto economico e finanziario a consuntivo e di quello preventivo.

L'assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito:

- all'elezione del consiglio direttivo
- a quanto proposto dal consiglio direttivo, che non debba essere deciso dall'assemblea straordinaria

Art. 12 Competenze dell'assemblea Straordinaria

L'assemblea Straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto, con osservanza dei vincoli previsti dalla vigente normativa degli enti non commerciali ai sensi del DPR n. 917/86, articolo 111 comma 4 – quinquies e dalla legge;
- sull'estinzione anticipata dell'Associazione

Art. 13 Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata previa delibera del consiglio direttivo, ovvero su istanza normativa al consiglio stesso di almeno il 50% + 1 dei soci.

La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o attraverso altro mezzo che il consiglio direttivo riterrà opportuno.

L'avviso di comunicazione è spedito almeno 15 giorni prima dell'assemblea e indica il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno in cui si terrà l'assemblea stessa.

Art. 14 Costituzione dell'assemblea

L'assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie e straordinarie.

In sessioni ordinarie l'assemblea si considera costituita con l'intervento di almeno la metà degli iscritti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è costituita con la presenza o rappresentanza di almeno la metà dei soci.

Art. 15 Verbalizzazione

L'assemblea, all'inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 16 Delibere assembleari

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma degli articoli 10 e 19.

Le delibere dell'assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Nel conteggio ogni socio ha un voto, qualunque sia l'importo versato o il valore dell'apporto conferito all'associazione.

Titolo IV Il consiglio direttivo

Art. 17 Nomina e composizione

Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a tre e non superiore a cinque consiglieri. E' nominato dall'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.

L'assemblea all'atto della nomina provvede ad eleggere il presidente e il vicepresidente del consiglio e dell'associazione stessa.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario dell'associazione.

In caso di morte o dimissioni da parte dei consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a nominare provvisoriamente un sostituto.

Il nuovo eletto durerà in carica fino all'assemblea successiva. L'eletto dall'assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte.

I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito.

Art. 18 Presidente e vicepresidente

Il consiglio direttivo nomina un presidente e uno o più vicepresidenti. Le loro cariche scadono con quelle del consiglio che li ha eletti.

Al presidente spetta la forma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa.

Art. 19 Competenza e convocazione del consiglio direttivo

Al consiglio direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e l'organizzazione interna.

Prima del 30 aprile di ogni anno il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l'ammontare delle quote associative per l'anno successivo.

Prima di ogni assemblea il consiglio direttivo valuta i motivi della giustificazione dell'eventuale mancata partecipazione dei soci all'assemblea ed autorizza le deleghe.

Il consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno tre consiglieri.

Di ogni riunione del consiglio il segretario provvede a redigere il verbale, dando atto:

- dei partecipanti presenti
- dell'oggetto della riunione
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse

I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario.

Art. 20 Delibere del consiglio

Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.

Art. 21 Rinvio

Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.

Napoli, li 12/04/2011

Annoni Achille
Assunta Filosa
Angela Saracino